

**MISURE PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA
DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA	ARTICOLATO
<p>Con l'art. 1 si vuole circoscrivere l'applicabilità delle disposizioni del disegno di legge ai minori non accompagnati presenti in frontiera o sul territorio, facendo peraltro salva la possibilità per i minori non accompagnati di Paesi UE di usufruire delle medesime tutele, soprattutto in termini di servizi specializzati. Non è tuttavia intenzione del disegno di legge istituire una normativa "speciale" per i minori stranieri o comunitari; si ha infatti ben presente la necessità di applicare il sistema di protezione in vigore in Italia per tutte le persone di minore età, colmando semmai le lacune che l'acuirsi di fenomeni migratori di persone minorenni ha evidenziato. L'intenzione è quindi quella di rafforzare il sistema di tutela dei diritti, rispondendo agli specifici bisogni dei minori migranti.</p>	<p>ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati. Si applicano altresì ai minori non accompagnati cittadini di Paesi europei che si trovano sul territorio nazionale, fatte salve le disposizioni di maggior favore applicabili in ragione della loro cittadinanza di un Paese membro della UE.</p> <p>2. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore in materia di protezione dei minori, applicabili a tutte le persone di minore età presenti sul territorio dello Stato.</p>
<p>L'art. 2 fa rientrare nella definizione di minori stranieri non accompagnati anche i minori richiedenti protezione internazionale, in linea con la Risoluzione europea del 1997 in materia, fino ad ora invece non considerati di competenza del Comitato Minori Stranieri, le cui funzioni sono state recentemente trasferite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione del</p>	<p>ART. 2 DEFINIZIONE</p> <p>1. All'art. 1 DPCM 535/1999 il comma 2 è sostituito dal seguente: "Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o comunitaria che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri</p>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Essere un minore solo richiedente protezione internazionale non vuol dire infatti non essere allo stesso tempo un minore straniero non accompagnato ed anzi l'esperienza sul campo ci mostra come non sempre la domanda di protezione sia contestuale all'identificazione del minore come tale.

adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, anche se convivente con parenti entro il quarto grado che non abbiano i requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lett. a bis, DPR 394/99”

Con **l'art. 3** si vuole superare una discrasia nella normativa, dovuta al fatto che la legge che disciplina l'adozione e l'affidamento in Italia vieta l'ingresso di minori soli sul territorio per evitare "adozioni" internazionali illegittime. L'intensificarsi dei flussi migratori rende urgente invece disciplinare in modo organico l'ingresso di minori stranieri sul territorio, vietandone il respingimento alla frontiera e disponendo l'immediato rintraccio dei familiari.

ART. 3 DIVIETO RESPINGIMENTO

1. All'art. 19 TU 286/98 dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1bis: L'ingresso nel territorio dello Stato è sempre consentito ai minori stranieri non accompagnati. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il riaffidamento ai familiari".

2. All'art. 33 L. 184/1983 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1: Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1 bis, TU 286/98"

Con **l'art. 4** si disciplinano le modalità di contatto e di informazione verso i minori stranieri non accompagnati presso i valichi di frontiera, garantendo l'accesso ai presunti minori alle organizzazioni di tutela, anche prima dell'identificazione. Si vuole garantire inoltre a tutti i presunti minori un servizio di prima assistenza, che faccia fronte, anche prima dell'identificazione, ai bisogni primari degli stessi e il collocamento in una struttura adeguata nelle more della definizione delle operazioni di identificazione.

ART. 4 SERVIZI DI INFORMAZIONE E PRIMA ASSISTENZA E ACCOGLIENZA

1. Al comma 6 dell'art. 11 TU 286/1998 dopo le parole "a tre mesi" sono inserite le seguenti "nonché ai minori stranieri non accompagnati".

2. Al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 2 dopo le parole "in Italia" sono aggiunte le seguenti "nonché ai minori stranieri non accompagnati";

b) al comma 2 dell'art. 3 dopo le parole "e i suoi rappresentanti" sono aggiunte le seguenti "nonché i rappresentanti delle Organizzazioni umanitarie autorizzate

	<p>dal Ministero dell'Interno attraverso le Prefetture" e dopo le parole "richiedenti asilo" sono aggiunte le seguenti "e con i minori stranieri non accompagnati";</p> <p>c) al comma 1 dell'art. 4 dopo le parole "status di rifugiato" sono aggiunte le seguenti "e di minore straniero non accompagnato".</p> <p>3. Ad ogni minore straniero non accompagnato è immediatamente garantito un servizio di prima assistenza e l'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e a prescindere dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera.</p> <p>Per servizio di prima assistenza si intende l'offerta di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati, comprese l'informazione legale e la mediazione culturale.</p> <p>Per struttura di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati si intende una struttura autorizzata a svolgere attività di accoglienza, anche temporanea, ovvero per il tempo strettamente necessario a concludere le operazioni di identificazione e ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore.</p> <p>L'elenco di tali strutture e gli standard essenziali che devono rispettare è determinato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Interno, sentite le Regioni e i Comuni.</p>
<p>La <i>ratio</i> dell'art. 5 sta nell'armonizzazione del sistema delle segnalazioni della presenza di un minore solo sul territorio, disponendo che gli uffici di frontiera segnalino,</p>	<p>ART. 5 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE</p> <p>1.All'art. 33 L. 184/1983 il comma 4 è abrogato.</p>

<p>al pari di ogni altro pubblico ufficiale, la presenza di minori non accompagnati alle autorità competenti, tra cui il Tribunale per i minorenni, chiamato ad adottare opportuni provvedimenti temporanei nell'interesse del minore.</p>	<p>2.All'art. 33 L. 184/1983 al comma 5 dopo le parole "al di fuori delle situazioni consentite," sono aggiunte le seguenti "gli uffici di frontiera,".</p>
<p>L'art. 6 vuole rendere la procedura di identificazione omogenea sul territorio ed adatta all'età del presunto minore. Identificare correttamente un minore è fondamentale, così come garantire allo stesso la protezione accordata ai minori in Italia anche nelle more della procedura di identificazione stessa. Si afferma perciò che l'identificazione non può prescindere da un approfondito colloquio personale; che in caso di dubbio sull'età, è necessario esperire ogni opportuno tentativo di identificare la persona senza ricorrere a procedure mediche, che devono essere disposte dall'autorità giudiziaria solo come <i>extrema ratio</i>; che in questo caso il presunto minore deve sempre essere informato ed acconsentire a sottoporsi agli esami medici, così come la persona che esercita i poteri tutelari sullo stesso; che la procedura medica di accertamento dell'età deve adottare un approccio multidisciplinare; che il referto medico deve sempre riportare un <i>range</i> di età, non potendo, come gli studi scientifici dimostrano, l'età essere determinata esattamente attraverso alcun esame medico, né tantomeno attraverso una combinazione di esami medici; che la pubblica autorità deve emettere un provvedimento di attribuzione dell'età, ricorribile al pari degli altri</p>	<p>ART. 6 IDENTIFICAZIONE</p> <p>1.Al D.Lgs. 286/1998, dopo l'art. 31 è inserito il seguente art. 31bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati) "1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, gli uffici competenti, sotto la direzione del Giudice Tutelare di turno e coadiuvati ove possibile dalle organizzazioni specializzate, svolgono un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura indicata nel DPCM da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.</p> <p>2. All'esito del colloquio il Giudice tutelare impartisce le opportune disposizioni per il prosieguo della procedura di identificazione ed accoglienza.</p> <p>3. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata viene attivata la procedura di cui all'art. 5, comma 3, DPCM 535/1999. Nelle more dell'esito delle procedure di identificazione è garantita l'accoglienza nelle strutture di cui all'art. 4, comma 3, della presente legge".</p> <p>2.All'art. 5 DPCM 535/1999 il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'identità del minore e' accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali,</p>

provvedimenti amministrativi o giudiziari. Sancisce infine il principio, già richiamato da atti amministrativi, della presunzione della minore età in caso permangono dubbi anche dopo gli accertamenti medici, in linea con quanto già disposto in tal senso dal DPR 488/1988, in materia di procedimento penale a carico di imputati minorenni.

soltanto dopo che sia stata garantita al migrante immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia presentato domanda di asilo o qualora da tale contatto possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare.

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento di tali accertamenti.”

3. Al DPCM 535/1999 dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente: “Art. 5 bis: 1. Nel caso permangono dubbi fondati in merito all'età dichiarata, l'Autorità Giudiziaria può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa. 2. Il cittadino straniero è informato, in una lingua che possa capire ed in conformità con il suo grado di maturità e alfabetizzazione, circa il fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, il tipo di visita adoperata, i possibili risultati attesi e le eventuali conseguenze di tali risultati, nonché quelle di un suo rifiuto a sottoporsi a tali esami. 3. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore. 4. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, utilizzando modalità

che siano il meno invasive possibili e siano rispettose dell'età, del genere e dell'integrità fisica e psichica del minore. Non possono in alcun modo essere eseguiti esami socio sanitari che possono comprometterne lo stato psico-fisico. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 bis TU 286/98. 5. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato al cittadino straniero in modo congruente con la sua età, maturità e livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprenda. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. 6. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. 7. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato al cittadino straniero e contestualmente all'esercente i poteri tutelari e può essere impugnato nel termine di 30 giorni dinanzi al Tribunale ordinario. 8. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento, il quale comunque non comporta l'inserimento del minore nel sistema EURODAC".

L'art. 7, partendo dall'assunto che le indagini familiari non servono solo ai fini di un rimpatrio, ma sono necessarie a comprendere quale possa essere la soluzione di lungo periodo migliore per il minorenne, dispone che queste debbano essere attivate senza indugio, non solo in Italia, ma anche in altri Paesi UE o in Paesi terzi e che l'affidamento a familiari idonei deve essere sempre preferito al collocamento in comunità.

ART. 7 INDAGINI FAMILIARI

1. Al D.Lgs. 286/1998, dopo l'art. 31bis è inserito il seguente art. 31ter (Indagini familiari): "1. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare dei minori stranieri non accompagnati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari Esteri, stipula apposite convenzioni con associazioni, enti, organizzazioni non governative, per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti sia sul territorio italiano che in altri Paesi UE, che nei Paesi terzi. 2. Nei cinque giorni

	<p>successivi al colloquio di cui al comma 1, se non sussiste un rischio per il minore o per i suoi familiari, previo consenso informato del minore coinvolto ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente anche in via temporanea la potestà genitoriale invia la dovuta relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini. 3. Il risultato di tali indagini è riportato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore. 4. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, L. 184/1983. ”</p> <p>2.Qualora vengano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.</p>
<p>L'art. 8 mira a promuovere l'istituto dell'affidamento familiare di cui alla L. 184/1983 anche per i minori stranieri non accompagnati, sulla scorta di significative esperienze portate avanti da alcuni Comuni sul territorio italiano (es. Parma).</p>	<p>ART. 8 AFFIDAMENTO</p> <p>1. Alla legge 184/1983, all'art. 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: “1bis Gli enti locali promuovono l'istituzione di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l'affidamento familiare in luogo del ricovero in case famiglia.”</p>
<p>L'art. 9 disciplina l'istituto del rimpatrio volontario, spostando la competenza all'adozione del provvedimento dal Comitato minori stranieri (oggi Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) al Tribunale per i minorenni, che è l'organo a cui la nostra Costituzione</p>	<p>ART. 9 RIMPATRIO VOLONTARIO</p> <p>1.Alla lett. g) del comma 2 dell'art. 2 DPCM 535/1999 le parole “può adottare” sono sostituite dalle seguenti “invia una segnalazione urgente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni” e prima delle parole “il provvedimento di cui” sono aggiunte le seguenti “ai fini</p>

<p>assegna istituzionalmente il compito di promuovere e tutelare il superiore interesse del minore.</p>	<p>dell'adozione de”;</p> <p>2.Al comma 2 dell’art. 7 DPCM 535/1999 le parole “il Comitato” sono sostituite dalle seguente “il Tribunale per i Minorenni”.</p> <p>3.Al comma 2 bis dell’art. 33 TU 286/1998 le parole “dal Comitato” sono sostituite dalle seguenti “dal Tribunale per i Minorenni”; sono eliminate le parole comprese tra “Nel caso risulti” e processuali”.</p> <p>4.Il comma 3 dell’art. 33 TU 286/1998 è abrogato</p>
<p>Lo scopo dell’art. 10 è quello di dotare il minore straniero non accompagnato di una “storia personale” sul territorio italiano, per permettere ad ogni operatore che entra in contatto con lo stesso di prendere decisioni in linea con il percorso già fatto, di evitare di sottoporre il minore a procedure alle quali già è stato sottoposto (vedi accertamento età, che in alcuni casi è stato ripetuto anche 4 o 5 volte), di scegliere sempre la soluzione migliore per quel determinato minore. Trattandosi di dati personali, si ribadisce comunque la tutela espressa dalla normativa in vigore sulla privacy.</p>	<p>ART. 10 SISTEMA INFORMATIVO DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI - CARTELLA SOCIALE</p> <p>1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un Sistema Informativo Nazionale dei Minori Straneri Non Accompagnati.</p> <p>2. In seguito al colloquio di cui all’art. 31 ter D. Lgs. 286/98 l’assistente sociale compila un’apposita cartella sociale e dà indicazioni utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p> <p>3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare il diritto alla protezione.</p> <p>4. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, D. Lgs.</p>

	196/2003.
<p>L'art. 11 disciplina in maniera organica, anche a partire dalla giurisprudenza sul punto, il rilascio del permesso di soggiorno per i minori, che può essere rilasciato anche prima della nomina formale del tutore e che deve essere rilasciato "per motivi familiari" quando il minore non è collocato in casa famiglia, ma affidato a cittadino italiano o straniero. Viene eliminato infine il permesso di soggiorno "per integrazione minore", istituito con L. 189/2002 e mai realmente applicato.</p>	<p>ART. 11 RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO</p> <p>1.All'art. 28 DPR 394/99 il comma 1, lett. a) è sostituito dal seguente: "a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato alle competenti autorità, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta del minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'art. 346 c.c."</p> <p>2.All'art. 28 DPR 394/99 il comma 1, lett. a bis) è sostituito dal seguente: "a bis) per motivi familiari, per il minore degli anni 14 affidato, anche ai sensi dell'art. 9, comma 4 L. 184/1983, o sottoposto a tutela di cittadino italiano, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi dell'art. 9, comma 4, L. 184/1983, o sottoposto a tutela di cittadino straniero regolarmente soggiornante o di cittadino italiano."</p>
<p>Con l'art. 12 si vuole promuovere l'istituzione di elenchi di tutori volontari presso ogni Tribunale ordinario, al fine di scongiurare la cattiva prassi segnalata da diversi territori di un tutore che ha in carico decine di minori stranieri non accompagnati.</p>	<p>ART. 12 TUTELA</p> <p>1.Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso ciascun Tribunale Ordinario è istituito un Elenco dei Tutori Volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali per l'Infanzia e l'Adolescenza, disponibili ciascuno ad assumere la tutela di un solo minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguardi</p>

	<p>fratelli o sorelle. Appositi Protocolli di Intesa tra Garanti Regionali per l'Infanzia e l'Adolescenza e i Presidenti dei Tribunali Ordinari vengono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle Regioni in cui il Garante non sia ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'Ufficio di Presidenza dei Tribunali ordinari con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.</p> <p>2. Si applicano le disposizioni di cui al Libro Primo, Titolo IX del Codice Civile.</p>
<p>L'art. 13 istituisce il Sistema Nazionale di Accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, raccogliendo i numerosi appelli per un trasferimento sollecito su tutto il territorio nazionale dei minori che giungono in Italia. Attualmente non esiste nessuna procedura per l'accoglienza diffusa dei minori stranieri non accompagnati e i costi dell'accoglienza ricadono interamente sui comuni di rintraccio o di invio dei minori stessi. Ci sono diversi contenziosi peraltro su quale sia il Comune che assume l'onere al pagamento delle rette. Un sistema nazionale solleverebbe i Comuni più interessati dal fenomeno migratorio, che investono buona parte del proprio bilancio su questo punto. L'idea di fondo del SNA MISNA è quella che per ogni minore ci sia una valutazione approfondita in merito al luogo dove poter essere collocato e che le strutture che garantiscono l'accoglienza debbano prevedere dei servizi specifici che rispondono ai bisogni precipi dei minori stranieri non accompagnati.</p>	<p>ART. 13 SISTEMA DI ACCOGLIENZA NAZIONALE</p> <p>1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Sistema Nazionale di Accoglienza per i Minori Stranieri Non Accompagnati (SNA MISNA).</p> <p>2. Tale Sistema garantisce l'individuazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. Qualora il minore straniero non accompagnato debba essere affidato ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. 184/1983, si procede all'individuazione del luogo in cui collocarlo attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate che segnali i posti in accoglienza disponibili a livello nazionale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con le Regioni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di organizzazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 42, TU 286/98, con comprovata esperienza nella tutela e protezione dei minori. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini</p>

	<p>dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema informatizzato.</p> <p>3. Nella scelta del posto in cui collocare il minore tra quelli disponibili si dovrà tener conto delle esigenze e caratteristiche del minore come risultanti dal colloquio sociale di cui all'art. 31 bis Dlgs 286/1998, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.</p> <p>4. Qualora dal colloquio sociale emerga un fondato dubbio rispetto alla qualificazione del minore quale vittima di tratta o richiedente protezione internazionale, lo stesso viene collocato in una comunità di cui all'art. 13 L. 228/2003 o in una comunità dello SPRAR.</p> <p>5. Le Regioni stabiliscono specifici requisiti organizzativi, tra i quali il servizio di mediazione culturale e il servizio di assistenza legale gratuito per le comunità per minori che accolgono minori stranieri non accompagnati.</p>
<p>L'art. 14 mira a risolvere i problemi derivanti dal ritardo della pubblica amministrazione nel rilascio del parere necessario alla conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Molti sono infatti i dinieghi di conversione fondati unicamente sulla mancata ricezione del suddetto parere da parte delle Questure competenti. Inoltre è prevista una misura di integrazione di lungo periodo che prevede l'affidamento ai servizi sociali sino al 21esimo anno di età per quei minori esposti maggiormente a situazioni di vulnerabilità e che hanno tuttavia intrapreso un percorso di integrazione sul nostro</p>	<p>ART. 14 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO VERSO LA MAGGIORE ETÀ E MISURE DI INTEGRAZIONE DI LUNGO PERIODO</p> <p>1. All'art. 32 TU 286/98 al comma 1bis, dopo le parole "istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. " sono aggiunte le seguenti: "Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'art. 20, limitatamente ai commi 1, 2 e 3 della L. 241/90 e successive modificazioni. "</p>

<p>territorio.</p>	<p>2.Quando un minore straniero non accompagnato al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i minorenni ne può disporre con decreto motivato il prosieguo dell'accoglienza presso una delle strutture di cui all'art. 13 della presente legge e l'affidamento ai servizi sociali al massimo sino al ventunesimo anno di età.</p>
<p>Con l'art. 15 si recepisce l'Accordo Stato Regioni promosso dal Ministro Balduzzi, che prevede l'iscrizione al SSN anche per i minori privi di permesso di soggiorno e si stabiliscono procedure operative tese all'implementazione effettiva di tale misura.</p>	<p>ART. 15 DIRITTO ALLA SALUTE</p> <p>1.All'art. 34 TU 286/98 al comma 1 è aggiunta la seguente: "c) I minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il rintraccio sul territorio nazionale".</p> <p>2.All'art. 42 DPR 394/99 al comma 1, dopo le parole "a parità di condizioni con il cittadino italiano." sono aggiunte le seguenti " Per i minori stranieri non accompagnati è tenuto alla richiesta l'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale."</p>
<p>L'art. 16 favorisce l'esercizio del diritto all'istruzione per i minori stranieri non accompagnati, prevedendo che gli stessi possano utilmente conseguire il titolo di studi, anche laddove siano divenuti maggiorenni nelle more del percorso di istruzione. Si vuole inoltre sostenere l'incontro tra la scuola e il lavoro, promuovendo accordi tesi alla promozione dell'apprendistato.</p>	<p>ART. 16 DIRITTO ALL'ISTRUZIONE</p> <p>1.Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo per i minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di convenzioni mirate a promuovere specifici</p>

	<p>programmi di apprendistato.</p> <p>2.All'art. 45 DPR 394/99 al comma 2, dopo le parole "acquisiti al momento dell'iscrizione" Sono aggiunte le seguenti: ", anche quando lo stesso è divenuto maggiorenne nelle more del completamento del percorso di studi".</p>
<p>Gli artt. 17 e 18 sono tesi ad implementare anche per i minori stranieri non accompagnati un sistema di giustizia <i>child friendly</i>, come raccomandato dalle Linee Guida del Consiglio d'Europa del novembre 2010, al fine di promuovere una partecipazione attiva degli stessi in tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che li riguardano.</p>	<p>ART 17 DIRITTO ALL'ASCOLTO DEL MINORE IN TUTTI I PROCEDIMENTI CHE LO RIGUARDANO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. All'art. 28 TU 286/98, il comma 3 è abrogato. 2. Dopo l'art. 33 TU 286/98, è inserito il seguente: "art. 33 bis superiore interesse del minore: 1. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il loro superiore interesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. 2. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nell'elenco di cui all'art 42 TU 286/98, con il consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. 3. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un rappresentante legale in tutti i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. E' all'uopo assicurata la presenza di un

	<p>mediatore culturale.”</p> <p>ART 18 DIRITTO ALL’ASSISTENZA LEGALE</p> <p>1.All’articolo 76 del DPR 115/2002, dopo il comma 4ter, è aggiunto il seguente: “5. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la potestà genitoriale ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 184/1983, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento”</p>
<p>Gli artt. 19, 20 e 21 mirano a rafforzare il sistema di protezione per i minori stranieri non accompagnati maggiormente vulnerabili: vittime di tratta, richiedenti protezione internazionale e minori coinvolti in attività illecite, per i quali sono previste misure specifiche di tutela, in relazione all’accoglienza, che viene garantita anche ai minori autori di reato che partecipano attivamente ad un percorso di reinserimento sociale, ai servizi offerti e ai procedimenti giudiziari ed amministrativi che li riguardano.</p>	<p>ART. 19 MINORI VITTIME DI TRATTA</p> <p>1.All’art. 13 L. 228/200, al comma 2 dopo le parole “del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.” sono aggiunte le seguenti: “Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che garantisca adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.”</p> <p>2. Si applicano altresì in ogni stato e grado del procedimento le disposizioni di cui all’art. 33 bis TU 286/98 e all’art. 76, comma 5, DPR 115/2002, anche al fine di garantire alla vittima minorenni di cittadinanza straniera adeguata assistenza ai fini del risarcimento del danno.</p> <p>ART. 20 MINORI RICHIEDENTI ASILO</p> <p>1.All’articolo 4 del D. Lgs. 25/2008, dopo il comma 3, è</p>

aggiunto il seguente: “3bis. Presso ogni commissione territoriale è istituita una sezione specializzata nell’ascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Ove necessario tali sezioni possono essere composte anche da membri onorari, con comprovata esperienza nell’assistenza dei minori. La presenza dei membri onorari è disciplinata con apposito decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 3 dell’articolo 13 del D. Lgs. 25/2008 dopo le parole “il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all’articolo 26, comma 5.” sono aggiunte le seguenti “In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 33 bis, comma 2, TU 286/98”.

3. Al comma 1 dell’articolo 16 del D. Lgs. 25/2008 dopo le parole “da un avvocato.” sono aggiunte le seguenti: “Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni di cui all’art. 76, comma 5, DPR 115/2002.

4. Al comma 5 dell’articolo 26 del D. Lgs. 25/2008 dopo le parole “Alla nomina del tutore. Il tutore” sono aggiunte le seguenti: “,ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 184/1983,”.

ART. 21 MINORI COINVOLTI IN ATTIVITA’ ILLECITE

1. All’articolo 18 TU 286/98 il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è altresì rilasciato, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l’espiazione di una pena

	<p>detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, nonché allo straniero ammesso alla misura della messa alla prova o a una misura alternativa o sostitutiva alla detenzione per reati commessi durante la minore età, al fine di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale.”</p> <p>2.Al comma 4, lett. b) dell’art. 26 DPR 394/99, dopo le parole: “stranieri assistiti a norma dell’art. 18 comma 3” sono aggiunte le seguenti: “e comma 6”.</p>
<p>L’art. 22 promuove l’intervento in giudizio delle associazioni di tutela, anche per l’annullamento di atti illegittimi che riguardano i minori stranieri non accompagnati. Infatti in quanto minori, questi non hanno piena capacità di agire e può capitare che l’esercente i poteri tutelari non abbia interesse ad agire in giudizio in nome e per conto dei minori stessi, creando così un vuoto nella tutela giurisdizionale dei diritti dei minori stranieri non accompagnati.</p>	<p>ART. 22 INTERVENTO IN GIUDIZIO DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA</p> <p>1.Le associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art 42 TU 286/ possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.</p>
<p>L’art. 23 prevede la costituzione di un Tavolo Tecnico con finalità di indirizzo delle politiche di protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati, dove siedano i rappresentanti di tutte le autorità coinvolte in tali politiche, nonché i rappresentanti delle organizzazioni di tutela e delle comunità di accoglienza. Al fine di garantire la piena applicazione dell’art. 12 della Convenzione NU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sono previste</p>	<p>ART. 23 TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE</p> <p>1.Presso il Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali è costituito un Tavolo Tecnico con finalità di indirizzo ed elaborazione di linee strategiche per le politiche di protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati, composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia, del Coordinamento delle Regioni, dell’ANCI, dell’UPI, dell’Ufficio del Garante per l’Infanzia e</p>

<p>periodiche consultazioni con rappresentanze di minori stranieri non accompagnati.</p>	<p>l'Adolescenza, nonché da rappresentanze delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e promozione dei diritti dei minori.</p> <p>2. Il Tavolo Tecnico garantisce periodiche consultazioni con rappresentanze dei minori stranieri non accompagnati.</p>
<p>L'art. 24 promuove la cooperazione internazionale ed europea al fine di armonizzare i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati nei diversi Stati, di origine, di transito e di destinazione.</p>	<p>ART. 24 COOPERAZIONE CON ALTRI PAESI</p> <p>1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei paesi di origine, ed europea, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale del sistema di protezione del minore straniero non accompagnato favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse del minore.</p>
<p>Gli artt. 25 e 26 prevedono la copertura economica delle misure proposte.</p>	<p>ART. 25 FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI</p> <p>1. All'art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 il comma 11 è sostituito dal seguente: "Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 11 della presente legge, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La dotazione del Fondo è pluriennale ed è stabilita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo</p>

28 agosto 1997, n. 281”.

ART. 26 NORMA FINANZIARIA

1.All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: “rifugiati” sono inserite le seguenti: “ e ai minori stranieri non accompagnati”.